

QUANDO L'ECCESSO DI FORESTIERISMI COINVOLGE ANCHE IL COMANDO GIURIDICO: LE RICADUTE SULLA SANZIONABILITÀ DEI COMPORTAMENTI*

Elio Lo Monte**

SOMMARIO: 1. – L'antefatto; 2. – Premessa; 3. – Qualche richiamo al dato normativo: una malsana abitudine di risalente provenienza; 4. – L'intervento della Corte costituzionale; 5. – Parola d'ordine: 'deanglicizzare'.

1. *L'antefatto*

Tra il 1584 e il 1585 Giordano Bruno, una delle menti più geniali del pensiero italiano, pubblicò a Londra Sei dialoghi – c.d. 'dialoghi londinesi' o 'dialoghi italiani' – (La cena de le ceneri; De la causa, principio, et uno; De l'universo infinito et mondi; Spaccio de la bestia trionfante; Cabala del cavallo pegaseo; De gl'heroici furori). La pubblicazione avvenne in italiano perché alla corte di Elisabetta I d'Inghilterra era normale parlare italiano; dove le persone colte parlavano italiano e dove l'inglese era considerato una lingua di barbari'.

Altri tempi!

2. *Premessa*

Non è facile comprendere le ragioni – venendo a tempi più recenti – della 'mania' nell'uso di forestierismi, segnatamente inglesi, che coinvolge qualunque settore della società e, dunque, non solo gli ambienti tecnici dove utilizzare alcuni termini stranieri è reso opportuno o, addirittura, richiesto dalla specificità dell'argomento affrontato.

Non è facile comprendere, in particolare, la bramosia per gli anglicismi, serviti in tutte le salse o, se si vuole, adoperati quali medicinali balsamici per qualunque patologia, come

*Testo dell'intervento tenuto al Seminario di approfondimento al corso di Diritto penale su: "Comprensibilità e prevedibilità del comando giuridico", Università degli Studi di Salerno, 26 settembre 2025.

** Professore Ordinario di Diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno.

nel caso in cui di coloro che sprovvisti del pertinente vocabolo italiano ricorrono ad una locuzione inglese (non sempre pronunciata esattamente)

Non è facile comprendere – per le conseguenze di cui si dirà nel prosieguo – le motivazioni del pappagallesco abuso di formule e vocaboli di derivazione inglese spesso utilizzati in modo scorretto e inappropriato rispetto al significato che hanno nel Paese di origine.

È sbagliato, però, ritenere che il fenomeno (i.e. la piaga) sia un qualcosa di isolato o rapportato a determinati ‘momenti’ particolari come, ad esempio, il ‘periodo covid’, quando ‘la piazza’ è stata inondata da una marea di anglicismi.

La molteplicità dei mezzi di comunicazione e la c.d. rivoluzione digitale hanno finito per ampliare la questione contribuendo, in maniera sempre più marcata, ad implementare un meccanico automatismo che, senza alcun discernimento, si espande a macchia d’olio.

I mezzi di comunicazione, in particolare la televisione, veicolano un messaggio che ‘legittima’ l’esterofilia lessicale (nel caso di specie inglese) spacciandola per una sorta di credenziale culturale; del resto basta riflettere sull’impiego dei tanti vocaboli inglesi che supportano la scarsa qualità del maggior numero dei programmi televisivi alcuni, artatamente, rissosi e altri, naturalmente, stupidi; basta riflettere sul continuo ricorso a termini anglosassoni utilizzati negli scadenti programmi di intrattenimento (la cui esistenza è giustificata solo dalla vendita dell’illusione di ricchi premi). I molteplici “canili televisivi”, ove (...) si guaisce e si abbaia, si ulula e si latra”, dove “alla banalizzazione delle cose serie, fa riscontro la *trasformazione in cose serie delle banalità*” (F. Mantovani, *Prontuario di stupidologia (teorica ed applicata)*, Pisa, 2023) bombardano la collettività con anglicismi, spesso adattati alla men peggio.

La rete internet, d’altro canto, per la naturale capacità di moltiplicare le occasioni, in forza dell’anarchia di regole legalmente predeterminate, ha finito per ingigantire la questione lasciando campo libero a strani soggetti che, senza alcun pudore nemmeno quello per la decenza, ‘pontificano su tutto’ intercalando l’atteggiamento rancoroso verso la lingua italiana di riferimenti inglesi. Sovente vengono impiegati degli ‘ibridismi’; si pensi, ad esempio, a *Schedulare, Forwardare, Taggare, Postare, Footing* (laddove il termine giusto è ‘jogging’ o ‘running’), ecc.

Non è superfluo rimarcare che infarcire di termini inglesi disorganici parlati non migliora il discorso ma aggiunge solo fastidio o, peggio ancora, una buona dose di ridicolo; la frenesia nell’(ab)uso degli anglicismi più che sfoggio di (pseudo) cultura finisce per denotare un (sicuro) provincialismo. Si tratta, di un meccanismo che, in modo più o meno accentuato, attraversa i vari settori della società.

In uno stato di crescente desertificazione culturale – vale a dire, di assenza di qualunque rispetto per il lessico italico e del retroterra di storia, cultura e tradizione – si verifica, a lungo andare lo sdoganamento di forme e di sintagmi che finiscono per entrare surretti-

Interventi

ziamente nel linguaggio comune. Si acquisiscono, dunque, modi di dire senza alcuna cognizione; non diversamente, ad esempio, da come si è verificato con l'inciso '*reato penale*'! Una sofferenza: per il diritto penale e per la lingua italiana.

Non si tratta di esigere qualità dell'Accademia della Crusca ma solo un semplice riguardo per le regole elementari della comunicazione, quando la stessa si svolge in determinati contesti, che richiede in primo luogo il rispetto della lingua italiana.

Sia chiaro: a cena con gli amici, sulla spiaggia, nei propri spazi e, più in generale, nella propria vita ognuno si esprime come meglio crede. Qualunque espressione utilizzata va bene: dai geroglifici egizi all'aramaico antico; dal cinese della dinastia Shang a quello moderno o al linguaggio alieno. Ognuno è libero di esprimersi come meglio ritiene: a casa sua, però.

Un atteggiamento risalente e in continua crescita, come si ricava da qualche esempio tratto dagli ambiti più diversi:

a) durante il periodo covid oltre alla situazione drammatica che si viveva non era meno spossante doversi districare tra una serie di termini, 'dispensati', nell'ora pomeridiana, con aria solenne; anzi, si assisteva ad una sorta di tacita gara nell'utilizzare le forme più ricercate e, forse anche per questo, ancora più scriteriate. Si pensi alla sequela di: *Data breach, App di tracking, Step, No-vax, No-mask, Spending review, Burden microbico, Streaming, Rave party, Free party, Free vax, Level playing Field, Virtual clinic, Voucher taxi, Cluster epidemiologico, Dose booster, Working from home, Remote working, Contact tracing, Covid hospital, Spillover (o Spillover infection), Spike protein, Wet market, Droplet, Flash mob, Lockdown, Self-isolation, Covid pass (o Green pass), Drive through, (Issuer convenzionato), Acquirer, Cashback, Smart working, Webinar (o Call o Conference call), Step by step, Next generation, Recovery fund, Recovery plan, ecc.;*

b) la comprensibilità del commento di una semplice partita di calcio diventa una sorta di via crucis tra '*Step on foot, Sliding doors, Box-to-box, Clean sheet, Goal line, Penalty, Defenders, Shooting, Offside, Tackle, Mister, Chance, Pressing, Assist, Derby, Forcing, Leader, Staff*'; nelle grafiche spesso compaiono, poi, altre locuzioni come "*Misses next match, Yellow Card, Red Card, First Half, Second Half, Additional Time, Match Analyst*". Si dirà che il calcio è stato inventato dagli inglesi; vero, ma i regolamenti – visto che si gioca in Italia – sono scritti in italiano e chi segue le 'nostre' vicende calcistiche è, normalmente, italiano;

c) nel settore lavoristico è facile imbattersi (oltre a quelli prima richiamati) in termini come: *Deadline, Feedback, Brainstorming, Briefing, Update, Networking, Target, Benchmarking, Engagement, Startup, Freelance, Report* solo per citarne alcuni.

Davvero incomprensibili le ragioni di tanto astio verso la lingua italiana.

Sia consentita una precisazione: chiamare un programma televisivo con un nome inglese non ne migliora la qualità e lo spettacolo resta uguale anche se lo etichetti come *Show* e così, anche, per la notizia che chiamandola *News* non la rende più piacevole o interessante.

Ancora qualche ovvietà: un seminario non diventa più importante se lo chiami *Workshop* e lo stesso vale per *Meeting* anziché riunione; il costo di un biglietto non diminuisce se acquisti un *Ticket*; la qualità della fotografia non si arricchisce se anziché autoscatto la definisci *Selfie*, non diversamente dal trucco perché l'uso della formula *Make up* non ne aumenta il pregio; il Primo ministro resta tale anche se lo chiami *Premier*; la *Deadline* non sposta la data di scadenza così come cambiare macchina fotografica non rende più belli!

La questione si acutizza quando chi riveste determinati compiti e funzioni, maggiormente se istituzionali, anziché utilizzare la lingua italiana fa ampio ricorso a parole straniere e, segnatamente, inglesi; ancor di più quando questa sorta di stillicidio si rinviene nei provvedimenti normativi e nei vari atti di derivazione dagli stessi.

3. *Qualche richiamo al dato normativo: una malsana abitudine di risalente provenienza*

Il fenomeno a cui si è fatto cenno non è un qualcosa di recente ma vanta origini risalenti. L'ambito tributario, ad esempio, offre (oltre alla famosa, meglio, famigerata locuzione *Flat tax*) molteplici esempi:

- il d. l. n. 269/2003 dispone all'art. 8 (rubricato '*Ruling internazionale*') co. 1 che: 'Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di *ruling* di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle *royalties* ...'; il co. 5 richiama ancora il '*Ruling*';
- l'art. 25 del d.l. n. 179/2012 utilizza ampiamente la locuzione 'imprese *start-up*';
- il decreto del 02/08/2013 - Ministero Economia e Finanze è intestato "Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ('*Exit Tax*') in Italia";
- il d.m. 30/7/2015, del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, introduce il "*Patent Box*";
- il D.M. 30/7/2015, a firma del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'art. 12 prevede le "Procedure di *ruling*";
- la Risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, del 23/6/2017 che riporta la locuzione "Plusvalenza realizzata in un contratto di *sale and lease back*";
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, del 28/8/2017, utilizza variamente: *branch exemption*, *recapture*, *holding*, *sub-holding*, *mismatching*. Il punto 8.1 reca: "In caso di esercizio dell'opzione per l'esenzione, alla stabile organizzazione estera si applicano, al ricorrere dei presupposti, le disposizioni previste dall'articolo 167 del TUIR in materia di Controlled Foreign Companies ('CFC')"
- la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2016, del Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate utilizza per ben quattro volte il termine '*benefit*';

Interventi

- il provvedimento dell’Agenzie delle entrate del 22 maggio 2026 impiega la locuzione “soluzione a regime (*to be*)”;
 - la Circolare n. 15/E dell’Agenzia delle entrate, del 26 novembre 2021, adopera i termini *royalties, arm’s length principle, transfer pricing documentation, branch exemption, tested party, asset, free capital, business*.
- In via puramente paradigmatica, cambiando settore, possono essere richiamati alcuni decreti emanati durante la pandemia da covid:
- il D.P.C.M. 12.10.20216 (che richiama il d.l. n. 127/2021) fa riferimento al rafforzamento del sistema di ‘screening’; l’allegato allo stesso provvedimento richiama ‘*green pass*’, ‘*badge*’ e ‘*termoscanner*’;
 - il D.P.C.M. 2.3.20217 all’art. 5 co. 1 lett. b) utilizza la formula ‘*contact tracing*’ e l’art. 11 co. 6 adopera il termine ‘*hospice*’ (in luogo di ospizio); all’art. 15 co.1 si rinvia il riferimento ai ‘*live-club*’;
 - il d.l. n. 127/20218 reca nell’intestazione la locuzione ‘sistema di *screening*’;
 - il d.l. n. 52/20219 all’art. 9 si fa riferimento alla “Piattaforma nazionale *digital green certificate*”; l’art. 12-ter richiama il ‘*Voucher taxi*’;
 - il d.l. n. 30/202110, all’art. 2 richiama il bonus ‘*baby-sitting*’;
 - la Circolare del Ministero dell’Interno del 6.3.2021 (N. 15350/117/2/1) di esplicazione del D.P.C.M. 2 marzo 2021 richiama i ‘*live-club*’ e per ben sei volte il termine ‘*catering*’ e, ancora, ‘*screening*’ e ‘*green pass*’;
 - l’ordinanza n. 8/2021 del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid 19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale, ove per ben nove volte viene utilizzato il termine ‘*caregiver*’. Se proprio era impossibile l’uso della locuzione ‘assistente’, ‘assistente medico’, ‘assistente familiare’, ecc. in luogo di ‘*caregiver*’ meglio sarebbe stato, a voler esagerare, adoperare la formula ‘cerusico familiare’ o ‘frate infermiere’ che certamente vantano tradizioni migliori rispetto alla figura inglese. Non pare che la lingua italiana non contenga un equivalente di *caregiver*;
 - il decreto 24 novembre 2020, n. 156 del Ministero dell’economia e delle finanze in tema di Regolamento per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici alterna ‘*acquirer*’ ‘convenzionati’, ‘*Hashpan*’ e ‘Rimborso *cashback*’;
 - non mancano, d’altronde, decisioni della giurisprudenza di legittimità (Ord. Civile Sez. 5, n. 18714, del 9/7/2025) in cui, tra i motivi del ricorso e la pronuncia dei giudici, si rinviengono locuzioni inglesi; infatti, nell’ordinanza della Corte suprema è dato leggere di: operazioni *intercompany, local adjustment, intercompany agreement, in year end adjustments, transfer pricing, policy* del Gruppo, analisi di *benchmark*.
- Cambiando settore le cose non migliorano; basta consultare, infatti:

- la riforma del lavoro del 2014 è stata immediatamente ‘ribattezzata’ *Jobs Act*’; secondo quale criterio una legge italiana sia stata intestata ad un imprenditore statunitense non è dato sapere;
- il fatto che il nostro ordinamento preveda al proprio interno il Ministero delle Imprese e *Made in Italy* e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali venga spesso evocato come Ministero del *welfare*;
- la l. n. 206/2023 concerne “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*” e l’art. 3 è rubricato “Giornata del *made in Italy*” (corsi aggiunti). Sia consentito un invito alla riflessione tragicomica: una legge emanata per tutelare ciò che è ‘fatto in Italia’ viene definita con una locuzione straniera.
- il Garante per la protezione dei dati personali è sempre più individuato come garante della *privacy* (e il Codice in materia di protezione dei dati personali viene comunemente indicato Codice della *privacy*);
- la ricchezza di anglicismi presenti nel Codice di condotta per le attività di *telemarketing* e *teleselling*, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 7 marzo 2024: *telemarketing*, *teleselling*, *marketing* telefonico automatizzato, *list provider*, *call-center/teleseller*, *data quality*, *contact center*, *digital advertising*, *chat*, *social network*, *inbound*, *outbound* e si potrebbe continuare.

4. L'intervento della Corte costituzionale

La questione del ‘rispetto’ della lingua italiana è stata affrontata con molteplici interventi da parte della Corte costituzionale sin dagli inizi degli anni '80 dello scorso secolo.

Con la sentenza n. 28/1982 la Corte afferma che “la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale, da usare obbligatoriamente, salvo le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, da parte dei pubblici uffici nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

Il principio appena richiamato viene ribadito che la lingua italiana è “un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare (sentenza n. 15 del 1996); successivamente viene sostenuto che il riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale “non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l’uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica” (sentenza n. 159 del 2009). Più di recente è stato ribadito il primato della lingua italiana che non solo è costituzionalmente indefettibile ma è decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell’identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell’italiano come bene culturale in sé (sentenze n. 42 del 2017 e 210 del 2018).

Particolare rilevanza assume il riconoscimento della lingua italiana come *bene culturale in sé*; specifica la Corte (sentenza n. 42 del 2017) che “la lingua italiana è dunque, nella sua ufficialità, e quindi primazia, vettore della cultura e della tradizione immanenti nella

Interventi

comunità nazionale, tutelate anche dall'art. 9 Cost. La progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l'erosione dei confini nazionali determinati dalla globalizzazione possono insidiare senz'altro, sotto molteplici profili, tale funzione della lingua italiana: il plurilinguismo della società contemporanea, l'uso d'una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, la diffusione a livello globale d'una o più lingue sono tutti fenomeni che, ormai penetrati nella vita dell'ordinamento costituzionale, affiancano la lingua nazionale nei più diversi campi. Tali fenomeni, tuttavia, non debbono costringere quest'ultima in una posizione di marginalità: al contrario, e anzi proprio in virtù della loro emersione, il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, bensì – lungi dall'essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità – diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé”.

5. Parola d'ordine: 'deanglicizzare'

Questa ossessione che attraversa il linguaggio comune, quello dei mezzi di comunicazione e, soprattutto, quello istituzionale se appare tortuosa nella comprensione delle ragioni è, all'opposto, agevole, invece, è la cognizione dei guasti arrecati alla lingua italiana e alla comunicazione.

Nel primo caso – senza addentrarci in questioni concernenti le proprietà generali o il sistema fonico-uditivo (si pensi al ruolo svolto dai fonemi e dai grafemi, dal ritmo, dai suoni, ecc.) e, ancor di più, soffermarci sui profili filologici della lingua – si assiste ad un decadimento della lingua e al lungo processo evolutivo. Le esasperazioni 'anglistiche' – come l'abuso di qualunque forestierismo incide negativamente sulle caratteristiche di personalità, di originalità, di identità della lingua orientandola verso ibridismi privi di solide radici storico-culturale.

Ancora più immediati sono i guasti arrecati dall'uso di anglicismi sul terreno giuridico; in primo luogo, le difficoltà di tradurre alcune formule in senso giuridico afferrabile dalla collettività. Il settore tributario che già di per sé presenta aspetti tecnico-specifici di non pronta comprensibilità certamente non necessita di ulteriori appesantimenti.

In ambito penalistico sempre più spesso vengono adoperati termini e formule inglesi difficilmente equiparabili nella lingua italiana: ad esempio: *Stalking*, *Cyberstalking*, *Revenge porn*; *Grooming*, *Sextortion*, *Sexting*, *Mobbing*, *Whistleblowing*, *Sex offender*, solo per citarne alcune. Con la conseguenza che la normale attività interpretativa non può essere sovraccaricata dalle 'esasperazioni anglistiche'. Se alla violazione di determinate regole si lega una sanzione – di qualunque genere essa sia – allora l'obbligo di redigere 'comandi' di immediato discernimento appare ancora più pregnante.

Va applicata una elementare regola: se al destinatario di una norma, vale a dire il 'comune' cittadino (che non è lo specialista di settore o il linguista anglosassone) viene inviato un comando, allora dev'essere messo nelle condizioni di capirlo.

Come avuto modo di segnalare in altri scritti, nel valorizzare il principio di colpevolezza, la Corte costituzionale con la pronuncia in tema di rilevanza dell'*error juris* scusabile (sentenza n. 364/88), richiama il requisito della conoscenza dell'illiceità, e quindi la possibilità della conoscenza del precetto. La Corte ribadisce il principio secondo cui la norma deve risultare chiaramente riconoscibile da parte della collettività. Il principio di riconoscibilità agisce, però, non solo sul piano della semplice comprensione dei singoli elementi che compongono il precetto, ma, anche, sul terreno della percezione del disvalore della condotta. Da questa significativa impostazione scaturiscono precisi doveri non solo per la collettività (obbligo di conoscenza e di informazione) ma anche per il legislatore chiamato a redigere le disposizioni in termini tassativi, chiari, e di facile comprensione. Al principio della comprensibilità si lega l'altro, non meno importante, della prevedibilità delle conseguenze (la cui rilevanza è stata più volte affermata anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; si v. Seconda Sezione, sentenza del 31 dicembre 2019, ricc. nn. 22429/07 e 25195/07, Parmak e Bakir c. Turchia; e Corte europea dei diritti dell'uomo, Prima Sezione, sentenza del 14 aprile 2015, ric. n. 66655/13, Contrada c. Italia). Ne discende, sia concessa l'ovvietà, che una delle prime regole per la redazione di norme di legge è proprio la comprensibilità e la chiarezza del precetto; il destinatario della legge dev'essere posto nella condizione di conoscere immediatamente e agevolmente il significato della norma.

E allora, parola d'ordine: deanglicizzare, deanglicizzare, deanglicizzare.